

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 26 febbraio 2008, EEN 2/08

Deliberazione 23 febbraio 2007, n. 36/07

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico su utenze pubbliche di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 180/05;
- la comunicazione 1 marzo 2005 degli uffici dell'Autorità alla Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive (prot. Autorità RM/M05/896);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1995, n. 235/05 (di seguito: deliberazione n. 235/05);
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2006.

Considerato che:

- l'articolo 13, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, è destinato all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di misure e di interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici, e che tali misure e interventi sono definiti nel programma di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'articolo 13, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) provvede alla ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'articolo 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché la CCSE possa provvedere all'esecuzione delle attività ad essa assegnate dallo stesso articolo 13, nonché ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;
- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 235/05 dispone che gli oneri sostenuti dalla CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della medesima deliberazione sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), della deliberazione n. 5/04 (di seguito: Conto), a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto ministeriale, con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione;
- con decreto ministeriale 22 dicembre 2006 il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno approvato il programma di cui all'articolo 2, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, individuando la ripartizione delle risorse destinate tra le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di quanto comunicato dagli uffici dell'Autorità con nota del 1 marzo 2005;
- l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 individua, a valere sulle risorse di cui al comma 1, del medesimo decreto, un importo pari a 850.701,54 euro per la copertura degli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate dall'articolo 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per l'effettuazione di attività di monitoraggio e diffusione dei risultati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 dispone che l'Autorità adotta i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso e provvede all'attuazione di quanto disposto all'articolo 8 dello stesso decreto.

Ritenuto opportuno:

- dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;

- definire le modalità di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione;
- richiedere alle Regioni e alle Province autonome l'invio ai competenti Ministeri, all'Autorità e alla CCSE, di informazioni coerenti con quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e funzionali all'erogazione delle somme di cui al primo alinea

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:
- a. CCSE è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - b. decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, è il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
 - c. decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, è il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
 - d. decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
 - e. programma, è il programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche di cui all’articolo 13, commi 2 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
 - f. decreto ministeriale 22 dicembre 2006, è il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 recante “Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004”;
 - g. decreto ministeriale 21 dicembre 2007, è il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”.

Articolo 2

Erogazione delle somme di cui all’articolo 13, comma 5 del decreto ministeriale 20 luglio 2004

- 2.1 La comunicazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, come modificato dall’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, (di seguito: lista degli interventi) deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a. la tipologia di utenze energetiche, tra quelle elencate all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, sulle quali verranno effettuate le

- diagnosi e la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto;
- b. la localizzazione delle singole utenze energetiche di cui alla precedente lettera a.;
 - c. una descrizione esaustiva dei criteri di scelta delle utenze energetiche di cui alle precedenti lettere a. e b., con riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
 - d. l'eventuale importo di co-finanziamento per ciascun intervento.
- 2.2 Entro 45 giorni dal ricevimento della lista degli interventi, CCSE comunica all'Autorità l'esito della valutazione di conformità di tale documentazione a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e a quanto dettagliato nel precedente comma 2.1.
- 2.3 La valutazione di conformità di cui al precedente comma 2.2 dovrà includere le seguenti verifiche:
- a. conformità delle tipologie di utenze indicate nella lista degli interventi alle tipologie ammesse al programma ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
 - b. conformità dei criteri utilizzati per la scelta delle utenze energetiche, a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, ed esaustività della descrizione fornita di tali criteri.
- 2.4 Decorsi 20 giorni dalla data della comunicazione, in caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma 2.2, CCSE provvede all'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 50% del totale delle risorse complessivamente disponibili per la Regione o la Provincia autonoma interessata, ai sensi della tabella 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006.
- 2.5 In caso di incompletezza o difformità della documentazione trasmessa, CCSE provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione o l'adeguamento di quanto inviato.
- 2.6 La richiesta di integrazione sospende, fino ad un massimo di 180 giorni, i termini di cui al precedente comma 2.2, sino al ricevimento da parte di CCSE di quanto sollecitato.
- 2.7 Nei casi in cui le Regioni e le Province autonome abbiano già provveduto ad inviare la lista degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dalla deliberazione n. 36/07 nel testo precedente le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, CCSE effettua la valutazione di conformità di tale documentazione in quanto compatibile con le modifiche successivamente introdotte dal medesimo decreto e dalla presente deliberazione.
- 2.8 Ai fini dell'erogazione delle somme a conguaglio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, la documentazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del medesimo decreto contiene anche le seguenti informazioni:
- a. il contenuto dettagliato delle diagnosi energetiche eseguite, con riferimento a quanto previsto all'Allegato 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 (analisi effettuate per ciascuna fase della diagnosi e risultati attesi in termini di costi e benefici previsti per i singoli interventi);

- b. lo schema di contratto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, predisposto per la successiva realizzazione degli interventi.
- 2.9 Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dettagliata nel precedente comma, CCSE comunica all'Autorità l'esito della valutazione di conformità di tale documentazione.
- 2.10 La valutazione di conformità di cui al precedente comma 2.7 dovrà includere le seguenti verifiche:
- a. la conformità delle diagnosi energetiche eseguite alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
 - b. la valutazione dei risultati attesi indicati nelle diagnosi, in termini di costi e benefici previsti per i singoli interventi;
 - c. la valutazione dello schema di contratto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, predisposto per la successiva realizzazione degli interventi;
 - d. la congruità delle spese sostenute per ciascun intervento, anche in rapporto ai costi tipici indicativi indicati nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 22 dicembre 2006.
- 2.11 Decorsi 20 giorni dalla data della comunicazione, in caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma, CCSE effettua l'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto alla singola Regione o Provincia autonoma.
- 2.12 In caso di incompletezza o difformità della documentazione trasmessa, CCSE provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione o l'adeguamento di quanto inviato.
- 2.13 La richiesta di integrazione sospende fino ad un massimo di 180 giorni i termini di cui al precedente comma 2.9, sino al ricevimento da parte di CCSE di quanto sollecitato.
- 2.14 Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate da CCSE a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c) della deliberazione n. 348/07 (di seguito: Conto).

Articolo 3

Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate dalla presente deliberazione

- 3.1 Gli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della presente deliberazione sono posti a carico del Conto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, degli stessi decreti, con separata evidenza contabile e con un limite massimo pari al 2,5% delle risorse destinate al finanziamento del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche di cui all'articolo 13, comma 2 e comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Per lo svolgimento delle attività previste nella presente deliberazione, CCSE si avvale di

esperti con comprovata esperienza nei settori energetico ed economico, eventualmente già presenti negli elenchi già costituiti presso lo stesso ente

Articolo 4

Rapporti di CCSE sull'attività svolta in adempimento della presente deliberazione

- 4.1 A partire dal 2008 CCSE invia all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno un rendiconto relativo all'anno precedente della situazione del Conto e delle partite economiche di pertinenza dello stesso liquidate in attuazione della presente deliberazione.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Le informazioni di cui all'articolo 2, commi 2.1 e 2.8, vengono trasmesse alla CCSE e all'Autorità dalle Regioni e dalle Province autonome in formato elettronico.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.